

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

|  |        |
|--|--------|
| COMMISSIONE SPECIALE PER L'ESAME DELLE PROPOSTE DI LEGGE CONCERNENTI LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI URBANI: | Pag. 1 |
| <i>In sede referente</i> . . . . .   | 1      |
| AFFARI COSTITUZIONALI (I):   |        |
| <i>In sede legislativa</i> . . . . .   | 3      |
| <i>In sede referente</i> . . . . .   | 3      |
| AFFARI INTERNI (II):   |        |
| <i>In sede referente</i> . . . . .   | 4      |
| GIUSTIZIA (IV):  |        |
| <i>In sede referente</i> . . . . .   | 6      |
| BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V):   |        |
| <i>In sede referente</i> . . . . .   | 7      |
| DIFESA (VII):  |        |
| <i>In sede legislativa</i> . . . . .   | 9      |
| LAVORI PUBBLICI (IX):  |        |
| <i>In sede legislativa</i> . . . . .   | 10     |
| TRASPORTI (X):   |        |
| <i>In sede legislativa</i> . . . . .   | 12     |
| INDUSTRIA (XII):   |        |
| <i>In sede legislativa</i> . . . . .   | 12     |
| CONVOCAZIONI . . . . .   | 13     |
| RELAZIONI PRESENTATE . . . . .   | 15     |

**COMMISSIONE SPECIALE**  
per l'esame delle proposte di legge concernenti  
la disciplina dei contratti di locazione degli  
immobili urbani.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 21 DICEMBRE 1966, ORE 10. — *Presidenza del Presidente BREGANZE, indi del Vicepresidente REGGIANI.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato, per i lavori pubblici, de' Cocci, e per il turismo e lo spettacolo, Sarti.

### DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani » (3129-*bis*);

RICCIO ed altri: « Disposizioni sulle locazioni di immobili adibiti ad attività commerciale » (1322);

DE PASQUALE ed altri: « Regolamentazione dei canoni di affitto degli immobili urbani » (1584);

SIMONACCI ed altri: « Tutela dell'azienda alberghiera » (1632);

ORIGLIA: « Disciplina dei contratti di locazione degli immobili ad uso di commercio » (1634);

CUCCHI ed altri: « Disciplina generale degli affitti » (1690);

COLOMBO VITTORINO ed altri: « Modificazione della disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani » (1700);

MARIANI: « Tutela delle locazioni e dell'avviamento alberghiero » (1769);

BOVA ed altri: « Disciplina delle locazioni di immobili adibiti ad uso di attività artigiane » (2276);

PENNACCHINI ed altri: « Disciplina delle locazioni di immobili ad uso di abitazione, ad uso professionale o industriale o destinati all'esercizio di attività commerciale ed artigiana » (2487);

Bozzi ed altri: « Disposizioni per il ristabilimento della libertà di contrattazione delle locazioni di immobili urbani » (2602);

CACCIATORE ed altri: « Proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani » (2681);

SPADOLA: « Modifiche alla legge 27 gennaio 1963, n. 19, recante disposizioni sulla tutela giuridica dell'avviamento commerciale » (3297);

CUCCHI ed altri: « Disciplina transitoria in materia di locazioni alberghiere » (3625).

Il Presidente Breganze ricorda che, nella precedente seduta, era stato accantonato l'ar-

articolo 5, relativo alle locazioni alberghiere. Tale articolo è, quindi, approvato, con una modifica proposta dal Relatore Bonaiti, nel seguente testo:

« La scadenza convenzionale o legale dei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda che abbiano avuto inizio anteriormente al 1° febbraio 1947 è prorogata fino al 31 dicembre 1967.

I canoni delle locazioni prorogate ai sensi del comma precedente e risultanti dall'applicazione dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1357, convertito con modificazioni nella legge 19 febbraio 1965, n. 33, sono aumentati, dal 1° luglio 1967 al 31 dicembre 1967, nella misura del 10 per cento ».

Il Presidente rammenta che sono già stati approvati gli articoli 6 e 7 del testo del Comitato ristretto. La Commissione esamina quindi l'articolo 8, che regola i casi e le modalità di cessazione anticipata della proroga. Dopo interventi dei deputati Beragnoli, Botta, Bossio, Spagnoli, Reggiani, Pennacchini e Re Giuseppina, del Relatore Bonaiti, del Presidente e dei Sottosegretari de' Cocci e Sarti, la Commissione non approva un emendamento De Pasquale ed altri, interamente sostitutivo dell'articolo 8, inteso a regolare, in via generale, i casi di risoluzione del contratto di locazione. Non è approvato anche un emendamento Botta ed altri soppressivo dell'inciso « in possesso della relativa licenza edilizia » al numero 2) del secondo comma; è invece approvato un secondo emendamento Botta ed altri che sopprime al numero 4) del secondo comma le parole « e sia stato provveduto a cura dello stesso proprietario o della pubblica amministrazione a fornire altro alloggio ai ricoverati con un canone di affitto per essi sopportabile ». Non è, invece, approvato un altro emendamento Botta ed altri inteso ad inserire altre due ipotesi di cessazione anticipata della proroga. Il quinto comma è approvato in una nuova formulazione, proposta dai deputati Bonaiti e Pennacchini, integrata con un emendamento Botta ed altri, che proporziona l'indennizzo da corrispondere al locatario al danno da quest'ultimo subito per effetto della cessazione anticipata della proroga. In precedenza la Commissione non aveva approvato tre emendamenti De Pasquale ed altri, l'uno subordinato all'altro, che prevedevano una diversa misura o una diversa forma di indennizzo. L'ultimo comma, infine, è approvato in un nuovo testo formulato dal Relatore Bonaiti.

A conclusione l'articolo 8 risulta approvato nella seguente formulazione:

« Il locatore può far cessare la proroga con decorrenza immediata quando l'immobile locato sia compreso in un edificio del quale debba di urgenza essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore impedisca di compiere gli indispensabili lavori.

Il locatore può altresì far cessare la proroga, dandone avviso al conduttore almeno quattro mesi prima della data in cui intende conseguire la disponibilità dell'immobile:

1) quando l'immobile locato sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito e la permanenza del conduttore impedisca di compiere gli indispensabili lavori;

2) quando il proprietario, in possesso della relativa licenza edilizia, intenda demolire o trasformare notevolmente l'immobile locato per eseguire nuove costruzioni di numero almeno pari di vani o comunque in conformità dei piani regolatori o dei programmi di fabbricazione, ovvero, trattandosi di appartamento sito all'ultimo piano, intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge, e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'appartamento stesso;

3) quando l'immobile locato sia di interesse artistico o storico, ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, nel caso in cui la competente Sovrintendenza riconosca necessario ed urgente che si proceda a riparazioni o restauri, la cui esecuzione sia resa impossibile dallo stato di occupazione dell'immobile;

4) quando, trattandosi di aree fabbricabili, sulle quali insistono baracche o altre costruzioni senza carattere stabile, sia dimostrato che il proprietario intende disporre al fine di costruirvi in conformità dei piani regolatori o dei programmi di fabbricazione.

L'accertamento delle condizioni tecniche degli immobili e dell'indispensabilità del loro sgombero, nei casi di cui al primo comma ed ai nn. 1 e 2 del secondo comma, è demandato al Genio civile, sentite le parti, salva in caso di contestazioni, la competenza dell'Autorità giudiziaria.

Nel confronti di colui che, conseguita la disponibilità dell'immobile, non provveda all'esecuzione dei lavori che ha dichiarato di voler eseguire, iniziando entro il termine di quattro mesi, si applicano le disposizioni dell'articolo 8 della legge 23 maggio 1950, n. 253.

Nei casi di cessazione della proroga previsti dai numeri 2 e 4 del secondo comma del

presente articolo, il locatore è tenuto a corrispondere al conduttore un indennizzo pari all'importo dei canoni di affitto che verrebbero a maturare dalla data della sentenza o ordinanza di convalida dello sfratto fino alle scadenze previste a norma dell'articolo 1 e dell'articolo 6 della presente legge.

Restano in vigore l'articolo 9 della legge 23 maggio 1950, n. 253, e le altre norme della legge stessa relative alla decadenza della proroga legale ed alla cessazione della stessa ».

Il Presidente, d'accordo con il Relatore Bonaiti, si riserva di verificare, in sede di coordinamento da parte del Comitato dei nove, la formulazione del terzo comma dell'articolo 8.

Sull'articolo 9, relativo alla facoltà del prete di prorogare l'esecuzione degli sfratti, e sugli emendamenti ad esso presentati dai deputati De Pasquale ed altri, Galdo, Taverna ed altri e Botta e Zincone, intervengono i deputati Botta, Spagnoli, Galdo e Pennacchini, e i Relatori Cucchi e Bonaiti. A conclusione della discussione, la Commissione aderisce ad una richiesta di un breve rinvio dell'ulteriore esame dell'articolo, avanzata dal Relatore Bonaiti, che si riserva di riesaminare la formulazione dell'articolo stesso.

La Commissione, infine, approva il seguente articolo 10:

« Tutte le controversie nascenti dall'applicazione della presente legge sono di competenza del Pretore del luogo ove è situato lo immobile locato ».

Il Presidente rinvia, quindi, ad altra seduta, il seguito dell'esame del provvedimento.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,20.

## AFFARI COSTITUZIONALI (I)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 21 DICEMBRE 1966, ORE 11,30. —  
*Presidenza del Presidente BALLARDINI.*

PROPOSTE DI LEGGE:

MASSARI ed altri: « Riconoscimento giuridico di anzianità al personale di concetto, cassieri degli uffici del registro inquadriati a norma dell'articolo 2 della legge 18 dicembre 1961, n. 1335 » (3165);

IMPERIALE ed altri: « Norme riguardanti il personale del ruolo cassieri degli uffici del Registro » (3276).

Il Presidente, conformemente alla richiesta avanzata dal Ministro Segretario di Stato incaricato per la riforma dell'Amministrazione,

rinvia la discussione delle proposte di legge ad altra seduta.

Comunica, quindi, che il Ministro della pubblica istruzione gli ha fatto pervenire la proposta che la Commissione richieda il trasferimento alla propria competenza legislativa della proposta di legge n. 2079, di iniziativa dei deputati Leone Raffaele e Pitzalis: « Istituzione della qualifica di archivista superiore nel ruolo della carriera esecutiva della Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi », già assegnata alla sede referente.

La Commissione, all'unanimità, accoglie la proposta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,35.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 21 DICEMBRE 1966, ORE 11,35. —  
*Presidenza del Presidente BALLARDINI.*

PROPOSTA DI LEGGE:

FORTUNA: « Casi di scioglimento del matrimonio » (*Parere alla IV Commissione*) (2630).

Il deputato Dell'Andro, rileva preliminarmente che il Gruppo della democrazia cristiana non ha avuto perplessità nell'affrontare, in sede di Commissione Affari costituzionali in termini di stretto rigore giuridico, in sede di Commissione Giustizia in termini di merito, i problemi avanzati dalla proposta di legge di iniziativa del deputato Fortuna, pur potendosi appellare al fatto che tale proposta, non rientrando tra gli accordi di maggioranza, forse avrebbe sottratto tempo alla soluzione di problemi, valutati dalla stessa maggioranza in termini prioritari.

Ritiene che il problema della conformità della proposta alla Costituzione si risolve nell'ambito della soluzione che si dà al problema della posizione della Costituzione nell'ordinamento e dei criteri della sua interpretazione, che non possono individuarsi in teorie soggettivistiche, come spesso si è ritenuto. Il richiamo ai canoni di interpretazione oggettiva si impone nei riguardi della Costituzione in termini di quasi assolutezza, per la natura e la origine della Costituzione stessa. Le Costituzioni, infatti, traggono origine da posizioni ideologiche, che assunte a contenuto delle norme, si trasformano in valori assoluti, che prescindono dalla occasionale volontà di chi le ha prodotte.

E, dunque, l'elemento sistematico che ha rilievo fondamentale nella interpretazione

delle norme costituzionali, in quanto la Costituzione formale deve essere integrata e inquadrata nella Costituzione materiale, onde individuare l'esatto significato della formula normativa, indipendentemente dalla eventuale discordante intenzione del costituente.

La base metodologica della interpretazione delle norme costituzionali, quindi, non può ravvisarsi che nella integrazione sistematica della Costituzione materiale, che si identifica nella struttura fondamentale di una comunità e nei valori essenziali, cui essa si ispira, e della Costituzione formale, che è traduzione in termini espressi di tale struttura e di tali valori, dell'elemento teleologico e dell'elemento storico.

Per quanto riguarda l'origine del nuovo Stato italiano, può dirsi che esso ha trovato fondamento nella concezione giusnaturalistica, nel senso che sono stati assunti, come principi condizionatori e indefettibili dell'ordinamento statale, valori propri dell'ordinamento naturale; dal che deriva che lo Stato, mediante i suoi poteri, non può mutare o trasformare tali principi per la loro immutabilità naturale. E se ciò facesse, trasformerebbe se stesso, creerebbe, cioè, un altro Stato.

Tali valori nella Costituzione si identificano essenzialmente nell'articolo 2, dove sono riconosciuti e garantiti, accanto ai diritti inviolabili dell'uomo come singolo, le formazioni sociali in cui l'uomo svolge la sua personalità. Riconoscimento e garanzia significano immutabilità. Lo Stato, pertanto, non è un ordinamento che ha o che crea fini propri: esso assume i fini di tali formazioni sociali. E nell'ambito della stessa Costituzione, all'articolo 29, vi è la individuazione della famiglia tra le formazioni sociali, tra le formazioni, cioè, immutabili.

Non è senza significato che la Costituzione, quando ha posto principi fondamentali, ne ha dichiarato la loro inviolabilità. E, soltanto espressamente, quando l'ha voluto, ha consentito che con legge ordinaria si ponessero dei limiti. Cita, ad esempio, gli articoli 13, in materia di libertà personale, 14, in materia di domicilio inviolabile, 16, in materia di libertà di circolazione, che ammettono forme di restrizione di tali libertà nei soli casi e modi previsti dalla legge. Quando tale riserva non è prevista, è ovvio che non è ammessa limitazione al principio costituzionale. La interpretazione congiunta degli articoli della Costituzione 2 e 29 stabilisce il riconoscimento e la garanzia della famiglia

quale formazione sociale, per la cui esistenza alla legge non è riservato di porre alcuna limitazione.

Tale interpretazione non è scalfita dall'approvazione, in sede di Assemblea Costituente, dell'emendamento Grilli, soppressivo della parola « indissolubile », sia per il valore del tutto relativo dei lavori preparatori, sia perché la vera *ratio* dell'emendamento era nel non far assumere a valore assoluto, immutabile, la indissolubilità del matrimonio, la cui rilevanza costituzionale, però, era riconosciuta da tutte le parti politiche presenti, tant'è che non vi fu discussione pro e contro il divorzio.

Per questi motivi, dichiara che la introduzione del divorzio con legge ordinaria non è conforme alla Costituzione. Tale non conformità risulta ancora più evidente ove si dovesse approvare la proposta di iniziativa del deputato Fortuna, la quale, anche nei singoli casi di scioglimento previsti, viola principi costituzionali, stabiliti in materia di rieducazione del condannato dall'articolo 27, in materia di difesa dall'articolo 24 e, in materia di tutela della salute dall'articolo 32, e, soprattutto, lede il principio del rispetto della personalità e della volontà, che costituisce il fondamento non solo della Costituzione, ma della stessa società.

Conclude, quindi, affermando che il suo Gruppo è contrario al divorzio non per motivi di ordine confessionale, perché il problema del divorzio non è un problema soltanto confessionale, come recentemente è stato affermato da uno scrittore ritenuto erroneamente di scuola cattolica, ma, soprattutto, per sostanziali motivi di coscienza giuridica.

Il Presidente, quindi, dichiara chiusa la discussione generale. Rinvia ad altra seduta la votazione sul parere.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,30.

## AFFARI INTERNI (II)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 21 DICEMBRE 1966, ORE 11,10. — *Presidenza del Presidente* SULLO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno, Gaspari.

DISEGNO DI LEGGE:

« Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1965 » (*Parere alla V Commissione*) (3396).

Il deputato Gagliardi, relatore per il consuntivo del Ministero dell'interno, rilevato con compiacimento che per la prima volta la Camera esamina i consuntivi dell'anno precedente, riferisce sulle variazioni di spesa, rispetto al preventivo 1965, osservando che la differenza di 49 miliardi di maggiore spesa riguarda essenzialmente (oltre 46 miliardi) lo onere derivato da leggi approvate nel corso dell'esercizio, mentre la rimanente somma si riferisce a prelevamenti da fondi di riserva per spese impreviste concernenti voci varie che espone analiticamente. Raccomanda di esprimere parere favorevole con alcune osservazioni.

Successivamente il deputato Servadei, relatore per il consuntivo del Ministero del turismo e dello spettacolo, rende conto con una particolareggiata analisi delle variazioni di spesa che nel complesso hanno inciso con una maggiorazione del 0,24 per cento sul totale del preventivo. Afferma che dall'esame analitico delle variazioni di spesa e dei residui deriva la conclusione che il consuntivo 1965 del Ministero del turismo è fedele agli obiettivi e ai compiti assunti sul piano operativo dal Ministero stesso. Nel raccomandare parere favorevole esprime alcune osservazioni tra cui l'auspicio che i capitoli « per memoria », spesso relativi a cifre considerevoli, trovino una loro stima in cifre, anche se prudenziale, nei preventivi medesimi.

La Commissione quindi delibera, su proposta del Presidente, di rinviare la discussione ad altra seduta per permettere a tutti i Commissari di approfondire soprattutto la relazione della Corte dei conti sui consuntivi.

#### PROPOSTA DI LEGGE:

SCRICCIOLLO ed altri: « Distacco della borgata " Lido di Follonica " dal comune di Piombino, in provincia di Livorno e sua aggregazione al comune contermini di Follonica, in provincia di Grosseto » (1811).

Il Relatore Russo Spena riferisce ampiamente sugli accertamenti di fatto compiuti sul luogo dall'apposito comitato nel luglio scorso.

Successivamente il Presidente Sullo, richiamato l'articolo 133 della Costituzione ed il parere espresso in altra occasione dalla I Commissione con il quale si esprimeva la opportunità che in materia siano in qualche modo consultate le popolazioni interessate, nello spirito dell'articolo 133 della Costituzione, propone che la Commissione, prima di passare al merito della proposta di legge in

esame, tenuto conto anche dei lavori del Comitato nominato nella seduta del 21 luglio 1966, stabilisca un criterio generale circa la acquisizione della volontà popolare.

Ritiene che, anche per la mancanza di una legge sul *referendum*, possa per analogia recepirsi il principio affermato nell'articolo 73 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulla costituzione e sul funzionamento degli organi regionali, il quale recita: « ai fini dell'applicazione della XI delle disposizioni finali e transitorie della Costituzione, si adempie all'obbligo di sentire le popolazioni interessate sentendo i consigli comunali ed i commissari prefettizi della regione o delle regioni di cui fanno parte i comuni che chiedono di costituirsi in regione autonoma ».

Sulla proposta del Presidente si svolge un'ampia discussione alla quale partecipano, anche con proposte integrative, i deputati: Borsari, Dossetti, Viviani Luciana, Piccinelli, Greppi, Mattarelli, Lombardi Ruggero, il relatore Russo Spena ed il Sottosegretario di Stato per l'interno, Gaspari. A conclusione, la Commissione delibera, ad unanimità, di adottare i seguenti criteri nell'esame dei progetti di legge relativi alla costituzione di nuovi comuni o a variazioni territoriali di comuni e province:

1) valutazione dei pareri dei consigli comunali e provinciali interessati e, ove manchino, richiesta degli stessi tramite il Governo, con la condizione che siano espressi entro un congruo termine;

2) ricorso ad indagini e sopralluoghi di comitati *ad hoc* in casi controversi;

3) valutazione di eventuali petizioni di cittadini interessati, autenticate nelle debite forme.

Successivamente il relatore Russo Spena, entrando nel merito della proposta di legge, fa presente che in materia c'è stata un'ampia consultazione che risulta non solo dagli atti intercorsi tra i comuni interessati ma anche dal verbale redatto dal Comitato che ha effettuato il sopralluogo, per cui ritiene che possa procedersi senz'altro alla discussione ed approvazione della proposta di legge. Si associa alle considerazioni del relatore il deputato Piccinelli.

La Commissione, dopo un breve intervento del Presidente e del deputato Galluzzi Vittorio, delibera un rinvio a breve termine per dar modo al relatore di mettere a disposizione dei commissari la documentazione in suo possesso.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,55.

## GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 21 DICEMBRE 1966, ORE 10,45. —  
*Presidenza del Presidente ZAPPA, indi del  
Vice Presidente CACCIATORE.*

Il Presidente propone la inversione dell'ordine del giorno nel senso di esaminare subito la proposta di legge n. 3404.

PROPOSTA DI LEGGE:

PREARO: « Tutela del titolo e della professione di enotecnico » (3404).

Il Presidente, in sostituzione del relatore Breganze, riferisce favorevolmente sulla proposta di legge e propone di chiederne alla Presidenza della Camera, il trasferimento in sede legislativa.

Dopo interventi dei deputati Guidi, Martuscelli, Valiante e Dell'Andro, la Commissione, con il parere conforme dei rappresentanti di tutti i Gruppi, dà mandato al Presidente di chiedere alla Presidenza della Camera il trasferimento della proposta 3404 in sede legislativa.

PROPOSTA DI LEGGE:

BREGANZE e PENNACCHINI: « Attribuzione al tribunale del giudizio d'appello contro le sentenze del pretore e del comandante del porto anche nelle controversie individuali di lavoro » (2620).

Il relatore Martuscelli ricorda che la proposta di legge, già assegnata alla competenza delle Commissioni riunite IV (Giustizia) e XIII (Lavoro), è stata successivamente assegnata alla esclusiva competenza della IV Commissione, mentre le altre proposte di legge che concernono il processo del lavoro sono rimaste assegnate alle Commissioni riunite IV e XIII.

Entrando nel merito si dichiara favorevole alla proposta di legge sottolineando, però, la posizione dei comandanti di porto e ricordando come, in sede di esame del disegno di legge relativo all'aumento della competenza per valore dei pretori e dei comandanti di porto, la Commissione abbia espresso delle fondate riserve sulla figura giuridica del comandante di porto interpretandola quale espressione di una giurisdizione speciale e ricorda anche che la I. Commissione affari costituzionali ha espresso, in merito, parere concorde con gli orientamenti della Commissione giustizia.

Conclude il proprio intervento invitando la Commissione a tener presenti tali precedenti in sede di esame dei singoli articoli.

Intervengono i deputati Coccia e Riccio, i quali osservano che il Comitato ristretto, nominato dalle Commissioni IV e XIII per l'esame di tutte le proposte di legge relative alla riforma del rito del lavoro, ha avuto ampio mandato per elaborare un testo unificato ove sia tenuto conto di tutti gli aspetti processuali. Esprimono, pertanto, la opportunità, che anche la proposta 2620 sia affidata all'esame del Comitato ristretto.

La Commissione, quindi, con il parere conforme dei rappresentanti di tutti i gruppi, dà mandato al Presidente di chiedere la assegnazione a Commissione riunite IV (Giustizia) e XIII (Lavoro) della proposta di legge n. 2620.

PROPOSTA DI LEGGE:

VIZZINI ed altri: « Abrogazione dell'articolo 553 del Codice penale e modifiche agli articoli 112 e 114 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e dell'articolo 2 del regio decreto-legge 31 maggio 1946, n. 561, per quanto riguarda i divieti alla propaganda anticoncezionale » (3000).

Essendo stata avanzata la richiesta di considerare preliminarmente la possibilità di chiedere il trasferimento della proposta di legge in sede legislativa, il Presidente interpella i rappresentanti dei vari gruppi. I deputati Guidi e Cacciatore, rispettivamente per il gruppo comunista e per il gruppo socialista di unità proletaria, si dichiarano favorevoli alla proposta. I deputati Riccio, per la democrazia cristiana, Martuscelli, per il gruppo socialista unificato e Milia per il gruppo misto, si dichiarano contrari.

Il Presidente, quindi, rinvia ad un'altra seduta in sede referente lo svolgimento della relazione.

PROPOSTA DI LEGGE:

MACCHIAVELLI ed altri: « Modifica al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 » (3312).

Il Presidente, in sostituzione del relatore Martini Maria Eletta, ricorda che, in una precedente seduta, venne già svolta la relazione.

Sottolinea la necessità di dare un organico stabile ai tribunali per i minorenni, soprattutto in relazione alla auspicata entrata in vigore della proposta di legge relativa ai minori abbandonati, che assegna specifici e comples-

si compiti proprio ai tribunali per i minorenni.

I deputati Riccio e Mannironi, ricordano che, discutendosi in sede di riforma del codice di procedura penale un emendamento proposto dal Governo tendente ad estendere il procedimento monitorio anche ai tribunali per i minorenni, il Governo ebbe ad annunciare, in quella sede, il proprio orientamento favorevole ad una riforma di più ampio respiro del tribunale per i minorenni. Propongono, quindi, di riprendere in esame la proposta di legge, oggi all'ordine del giorno, in una prossima seduta, quando sia presente il Governo, in modo da conoscerne le decisioni.

Il Presidente, pertanto, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

#### PROPOSTE DI LEGGE:

BASSO ed altri: « Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura » (996);

BOZZI ed altri: « Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, contenente norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura » (1120);

GUIDI ed altri: « Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, relativa alla costituzione e al funzionamento del Consiglio superiore della magistratura » (1231);

MARTUSCELLI ed altri: « Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, contenente norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura » (1744).

Il relatore Martuscelli, dopo aver sintetizzata la prima parte della relazione da lui svolta in una precedente seduta, esamina dettagliatamente ogni singola proposta di legge, ponendone in evidenza i punti di differenziazione e di concordanza.

Ricorda anche che, nella precedente seduta, il Governo ebbe ad esprimere un proprio orientamento favorevole alla presentazione di apposito disegno di legge per regolare questa materia.

Ritiene che, pur in attesa di un eventuale disegno di legge, la Commissione possa procedere nell'esame delle singole proposte, in quanto il problema della riforma del Consiglio superiore della magistratura investe problemi di grande portata tecnica, giuridica e costituzionale.

Il Presidente, quindi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

## BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 21 DICEMBRE 1966, ORE 16,45. — *Presidenza del Presidente ORLANDI.* — Interviene per il Governo il Sottosegretario di Stato per il bilancio, Caron.

#### DISEGNO DI LEGGE:

« Approvazione delle finalità e delle linee direttive generali del programma di sviluppo economico per il quinquennio 1965-69 » (*Parere della II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV Commissione*) (2457).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti presentati dal Governo in ordine ai settori della difesa e conservazione del suolo, nonché degli emendamenti di iniziativa parlamentare che risultano a questi connessi.

Dopo che il deputato Maschiella ha introdotto la illustrazione di carattere generale degli emendamenti presentati dal Gruppo comunista, la Commissione affronta un ampio dibattito sui modi e sui tempi di esame degli emendamenti trasmessi dalla Presidenza della Camera.

Il deputato Passoni ritiene che la Commissione dovrebbe anzitutto intrattenersi sugli interventi ritenuti necessari, nell'arco del quinquennio considerato dal Piano, per superare le conseguenze delle recenti alluvioni ed avviare una concreta azione di sistemazione del suolo e di regimazione dei fiumi; sottolinea che, solo sulla base di tale esame globale, sarebbe successivamente possibile una valutazione della congruità degli stanziamenti aggiuntivi predisposti dal Governo e degli spostamenti quantitativi operati tra le varie voci di spesa per interventi di carattere sociale previsti dal programma.

Il deputato Barca osserva che la Commissione dovrebbe procedere ad una preliminare valutazione delle esigenze obiettive che scaturiscono dai recenti eventi calamitosi, onde acquisire un orientamento di massima sulla entità della spesa ritenuta necessaria per una coerente e responsabile politica generale del territorio; successivamente si dovrebbe preoccupare di reperire i fondi necessari al finanziamento delle opere necessarie. Al riguardo, lamenta la mancanza di qualsiasi notizia e chiarimento circa la elaborazione dei dati contenuti negli emendamenti presentati dal Governo, rilevando come tale carenza non consenta alla Commissione di valutare la con-

gruità degli emendamenti stessi e, quindi, di predisporre delle controproposte.

A sua volta, il deputato Leonardi, condividendo i rilievi del deputato Barca, invita il rappresentante del Governo a fornire una dimostrazione analitica degli aggiustamenti ai vari aggregati del Programma, prospettati in sede di emendamenti governativi.

Il relatore De Pascalis premette che in seguito alle recenti alluvioni il Governo ha ritenuto opportuno potenziare talune voci di spesa in materia di difesa del suolo, già contenute nel programma (opere idrauliche, bonifiche e rimboschimento): tale orientamento è stato tradotto negli emendamenti sottoposti all'esame della Commissione. Questa, a suo avviso, dovrà pertanto limitare il proprio esame ad un riscontro della compatibilità degli emendamenti stessi e di quelli di iniziativa parlamentare con le linee direttive e con le scelte contenute nel Programma, mentre dovrebbe risultare escluso qualsiasi riesame del Piano nel suo complesso, dato che la Commissione lo ha sufficientemente discusso e che lo stesso ormai si trova all'esame dell'Assemblea.

Il Sottosegretario Caron dichiara non opportuno riaprire una discussione di carattere generale sul Programma e ritiene che la Commissione dovrebbe limitarsi ad esaminare le grandi linee dell'intervento a difesa del suolo, quali contenute negli emendamenti in esame. Chiarisce ulteriormente la portata degli emendamenti proposti dal Governo, nonché i criteri seguiti per la determinazione della spesa ritenuta necessaria per la difesa e conservazione del suolo e per il reperimento dei mezzi finanziari, onde fronteggiare la spesa medesima. Dichiara altresì di essere a disposizione della Commissione per fornire ulteriori dati e chiarimenti che gli venissero richiesti.

Il deputato Speciale non ritiene possibile restringere il lavoro della Commissione entro i limiti di un semplice e formale esame delle singole modifiche proposte; al contrario, la discussione dovrà riguardare tutta una serie di scelte quantitative e qualitative, che si riconnettono agli emendamenti ed alla proposta distrazione di fondi già assegnati dal Programma a singole voci di spesa e utilizzate per gli ulteriori interventi per la difesa del suolo.

Il deputato Caprara, ribadita la esigenza di un esame approfondito e responsabile degli emendamenti governativi, al fine di valutare la congruità degli emendamenti medesimi ad affrontare e risolvere i problemi relativi alla difesa del suolo, si domanda in che

modo possa raccordarsi il piano di coordinamento degli interventi straordinari della Cassa per il Mezzogiorno nel settore idrogeologico con le linee ispiratrici dell'emendamento proposto dal Governo.

Il deputato Ferrari Aggradi, premesso di non condividere la necessità di riaprire una discussione di carattere generale sul Programma, dichiara che il proprio Gruppo è favorevole ad un esame degli emendamenti quanto più rapido e sollecito possibile.

Su tempi di lavoro della Commissione i deputati Barca e Passoni rappresentano quindi la impossibilità che l'esame possa essere concluso nel corso della seduta; d'altra parte poiché non risulterà possibile riunire la Commissione domani per la concomitanza di votazioni in Aula, pur dichiarando la disponibilità dei propri Gruppi a proseguire il dibattito nei giorni di venerdì e sabato della corrente settimana, propongono di rinviarlo alla ripresa dei lavori parlamentari dopo le vacanze natalizie, impegnandosi ad esaurirlo entro due o tre giorni.

Il Relatore De Pascalis manifesta le più ampie riserve della sua parte su tale proposta, giacché sarebbe stato preferibile ultimare l'esame degli emendamenti prima della chiusura della Camera, onde consentire all'Aula, alla riapertura, di riprendere e concludere la discussione del programma. Auspica, comunque, che la Commissione sia concorde nel deliberare di ultimare l'esame delle nuove proposte al più tardi martedì 10 gennaio.

Il Sottosegretario Caron si rimette alla Commissione, ribadendo la propria disponibilità a fornire, anche nel corso della seduta, tutti quei chiarimenti che gli venissero richiesti.

Il Presidente Orlandi ritiene, in ciò avendo acquisito il consenso della Commissione, che la Commissione stessa possa esaurire la illustrazione di carattere generale degli emendamenti nella seduta odierna e riprendere l'esame analitico degli emendamenti medesimi alla prima riunione, da convocare alla ripresa dei lavori dopo le ferie.

Interviene quindi il deputato Maschiella, che sostiene la impossibilità di impedire una discussione di merito sugli emendamenti e sulle ripercussioni indotte in tutto il tessuto connettivo del documento programmatico. Aggiunge che non si tratta di riaprire la discussione sul Piano, ma soltanto di esaminare le modifiche proposte alla luce della loro correlazione con le linee direttive e le scelte ipotizzate nel programma. Conclude, rilevan-



do come le obiezioni a tale tesi sollevate dalla maggioranza e dal Governo risultino in parte errate ed infondate e in parte contraddittorie.

Il deputato Raucci, infine, dopo aver riaffermato la volontà della propria parte di non ritardare l'esame e l'approvazione del Programma richiama tuttavia alla esigenza di un esame serio e responsabile degli emendamenti. Denuncia le manovre del Governo che, attraverso la politica dei residui passivi giungerebbe all'assurdo di indicare nel Programma taluni obiettivi poi non realizzabili: si domanda l'entità delle somme che, attraverso tali manovre non saranno effettivamente impiegate nel quinquennio.

Il Presidente Orlandi rinvia quindi l'esame analitico degli emendamenti alla prossima seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19,40.

## DIFESA (VII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 21 DICEMBRE 1966, ORE 11. — *Presidenza del Presidente CAIATI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Guadalupi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Nuove norme sul trattamento economico dei professori e degli assistenti dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina » (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (3528).

Il Relatore Sinesio illustra il provvedimento che intende allineare il trattamento economico dei professori ed assistenti delle Accademie militari e dell'Istituto idrografico della Marina a quello stabilito per i professori ed assistenti universitari, e conclude auspicando la pronta approvazione di esso.

Il Sottosegretario di Stato per la difesa, Guadalupi si associa alle conclusioni del Relatore.

Successivamente la Commissione approva gli articoli del disegno di legge senza modificazioni.

Il Presidente rinvia la votazione a scrutinio segreto in attesa del prescritto parere della V Commissione Bilancio.

DISEGNO DI LEGGE:

« Aumento del contributo annuo a favore della " Casa militare Umberto I " per

i veterani delle guerre nazionali in Turate » (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (3529).

Il Relatore Abate riferisce favorevolmente sul disegno di legge che intende elevare il contributo annuo dello Stato a favore della « Casa militare Umberto I » per i veterani delle guerre nazionali, in Turate, da 26 a 50 milioni.

Il Sottosegretario di Stato per la difesa, Guadalupi dichiara che l'istituzione attualmente ospita 150 veterani e si intende, con il maggior contributo dello Stato, aumentare la recettività e migliorare l'efficienza di tutti i servizi che provvedono al mantenimento e alle cure fisiche dei ricoverati, quasi tutti ultrasettantenni. Egli conclude auspicando l'approvazione del provvedimento.

Successivamente la Commissione approva gli articoli del disegno di legge senza modificazioni.

Il Presidente rinvia la votazione a scrutinio segreto in attesa del prescritto parere della V Commissione Bilancio.

DISEGNO DI LEGGE:

« Deroga temporanea alla Tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sostituita dall'Allegato A alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito » (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (3594).

La Commissione prosegue nella discussione del disegno di legge. Il deputato Buffone presenta il seguente ordine del giorno sottoscritto anche dai deputati: Villa, Corona Giacomo, Guerrieri, Abate, Sinesio, Folchi, Fornale, Canestrari, Spadola, Durand de la Penne, Belotti, Bologna, Pintus, De Meo: « La VII Commissione Difesa della Camera, risolvendo l'urgente problema dell'assestamento della carriera dei sottufficiali e quello riferentesi all'acceleramento delle promozioni, invita il Governo, a volere, nel più breve termine, presentare quegli opportuni ed organici provvedimenti, più volte annunciati, relativi all'assestamento delle carriere e conseguente trattamento economico dei sottufficiali e a quello riferentesi alla promozione ad appuntato dei carabinieri, guardie ed agenti al compimento del 17° anno di servizio ».

Il deputato D'Ippolito dichiara che intende sottoscrivere l'ordine del giorno proposto dal deputato Buffone. Il deputato Abate,

preannunciando il voto favorevole del suo gruppo, sottolinea l'assoluta urgenza della materia su cui verte l'ordine del giorno presentato dal deputato Buffone.

Il Sottosegretario di Stato per la difesa, Guadalupi dichiara di accogliere l'ordine del giorno che rispecchia la posizione del Ministero della difesa nei confronti del problema.

Successivamente la Commissione approva l'ordine del giorno.

Il Presidente rinvia il seguito della discussione del disegno di legge in attesa del prescritto parere della Commissione Bilancio.

In fine di seduta il Presidente dà comunicazione di una lettera ricevuta da parte dei deputati D'Ippolito e D'Alessio con la quale, a nome del gruppo comunista, si chiede che il Ministro della difesa riferisca alla Commissione sui lavori della recente conferenza della N.A.T.O. a Parigi.

Il Sottosegretario di Stato per la difesa, Guadalupi dichiara che informerà il Ministro della difesa dell'avvenuta richiesta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,30.

## LAVORI PUBBLICI (IX)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 21 DICEMBRE 1966, ORE 11,15. —  
*Presidenza del Presidente ALESSANDRINI.* —  
Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, De' Cocci.

DISEGNO DI LEGGE:

« Integrazione dello stanziamento di cui alla legge 25 aprile 1957, n. 309, relativa alla costruzione della nuova sede degli uffici giudiziari di Roma » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (3583).

Il Presidente rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge in attesa del parere della V Commissione.

DISEGNO DI LEGGE:

« Provvedimenti per completare il risanamento dei rioni " Sassi " di Matera » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (3539).

Il Presidente Alessandrini dà lettura del parere espresso dalla VIII Commissione, nel quale viene prospettata la opportunità di introdurre emendamenti agli articoli 1, 2 e 5 del disegno di legge.

Il Relatore Calvetti riferisce quindi sul provvedimento, rilevando che esso tende non solo a porre le premesse per il risanamento e la valorizzazione sotto il profilo storico, artistico ed archeologico dei « Sassi », ma anche a consentire la realizzazione di nuove abitazioni per coloro che alloggiano attualmente nei « Sassi » stessi ed afferma che quest'ultima finalità ha indubbiamente carattere di maggiore urgenza, mentre il perseguimento della prima postula un'azione più ampia ed impegnativa. Dopo aver sottolineato che gli interventi previsti nel provvedimento in discussione si rendono necessari in relazione alle nuove esigenze emerse per quanto concerne la predisposizione di alloggi per gli attuali abitanti dei « Sassi », dato anche il progressivo deterioramento di questi ultimi, passa a illustrare i singoli articoli del disegno di legge, dichiarando di condividere in linea di massima le osservazioni formulate dalla VIII Commissione e conclude prospettando il problema della opportunità di tradurre in emendamenti le osservazioni stesse o di limitarsi a formulare raccomandazioni in materia.

Il deputato De Florio, premesso il valore di esempio emblematico dei « Sassi » di Matera rispetto alle condizioni del mondo contadino meridionale, e richiamati gli studi effettuati a suo tempo dall'« Unra-Casas » in collaborazione con l'« Inu » per la tutela dei valori ambientali, formula una serie di critiche sui criteri usati nell'impiego dei fondi stanziati con precedenti leggi per il risanamento dei « Sassi », sottolineando in particolare gli errori commessi nella costruzione di borgate rurali, laddove in taluni casi i contadini hanno rifiutato gli alloggi costruiti in quanto non ci si è contemporaneamente preoccupati di assegnare loro terre da coltivare e rileva la esiguità degli stanziamenti previsti dall'articolo 1 del disegno di legge per il completamento delle opere già intraprese, in quanto si tratta non di un completamento, ma della correlazione degli errori commessi.

Sottolinea quindi la insufficienza degli stanziamenti per il risanamento dei « Sassi » e la realizzazione delle nuove abitazioni, sollecita la costruzione di alloggi per tutti coloro che abitano attualmente i « Sassi » stessi, prescindendo da discriminazioni fondate sulla data in cui vi abbiano preso alloggio ed almeno prendendo atto della situazione attuale, anche ai fini di una completa opera di risanamento. Conclude ribadendo la necessità di salvaguardare le espressioni di architettura spontanea presenti nei « Sassi » e sollecitando a tale scopo la predisposizione da parte

della Commissione prevista dall'articolo 5 del disegno di legge di appositi piani particolareggiati e non di massima.

Il deputato Ripamonti, dopo aver sottolineato la duplice finalità perseguita con il disegno di legge di risanamento dei rioni « Sassi » e di predisposizione di nuove abitazioni per coloro che attualmente vi abitano, riafferma l'esigenza di valutare gli interventi disposti dalle precedenti leggi nel quadro della realtà politica e culturale in cui esse si inserivano, pur rilevando che la dimensione degli interventi stessi non è stata adeguata alla necessità di salvaguardia storico ambientale dei rioni in questione. Dichiarando quindi di ritenere necessaria una modifica dell'articolo 5 del disegno di legge nel senso di includere nella Commissione prevista dallo stesso articolo anche un rappresentante dell'« Inu », rileva che i piani di massima che la Commissione stessa dovrebbe formare non potrebbero avere, per la loro stessa natura, quel carattere di esecutività che si vuole ad essi attribuire e sottolinea l'opportunità di inserire il piano di risanamento dei rioni « Sassi » nel piano regolatore generale ed in quello regionale, anche ai fini di un esatto inquadramento del rapporto uomo-ambiente e per fornire un valido supporto economico ai nuovi insediamenti.

Conclude prospettando l'esigenza di dare applicazione per la costruzione di nuovi alloggi anche alle disposizioni generali urgenti in materia di edilizia economica e popolare, chiamando in particolare la « Gescal » a contribuire all'opera di risanamento conservativo, dichiarandosi d'accordo con le osservazioni espresse nel parere espresso dalla VIII Commissione, ad eccezione del punto in cui tende a riservare la partecipazione al concorso di progettazione previsto dall'articolo 1 ai soli architetti urbanisti escludendo gli ingegneri, e proponendo la nomina di un Comitato ristretto che elabori un testo degli articoli in cui si tenga conto delle proposte di modifica avanzate nel corso del dibattito e di quelle suggerite dalla VIII Commissione.

Il deputato Tantalo dichiara di non condividere le osservazioni critiche espresse dal deputato De Florio circa i criteri degli interventi finora realizzati, sottolineando che la loro previsione si inquadra nella situazione esistente al momento in cui furono decise, afferma che sono insorte talune difficoltà nell'assegnazione delle terre ai contadini destinatari dei nuovi alloggi, e rileva che il risanamento dei « Sassi » non poteva essere direttamente affrontato nella legge n. 619 del

1962, in quanto era in essa previsto solo uno sgombero parziale dei rioni in questione. Si sofferma poi sul problema della determinazione dei destinatari delle nuove abitazioni, rilevando che il riferimento a coloro che risultano alloggiati nei « Sassi » al 1° gennaio 1965 obbedisce a criteri di obiettività, dichiara di concordare sulla necessità di una nuova sistemazione della zona, tenendo però conto della volontà degli attuali abitanti dei « Sassi » di abbandonarli per andare ad abitare in alloggi confortevoli. Conclude proponendo, data la sussistenza di ragioni di urgenza, di approvare il provvedimento nel testo pervenuto dal Senato, salvo a modificare il solo articolo 5 del disegno di legge e demandando eventualmente ad un comitato ristretto o allo stesso relatore di elaborare un nuovo testo dell'articolo stesso.

Il deputato Cataldo, dopo aver individuato le finalità del disegno di legge nella sistemazione dei « Sassi » e nella predisposizione di abitazioni per coloro che li occupano, chiede chiarimenti al Governo circa la congruità dei fondi stanziati rispetto alle finalità che si tendono a perseguire ed afferma di ritenere necessaria l'introduzione di diverse modificazioni al testo degli articoli, pur procedendo con la massima rapidità nella discussione del provvedimento.

Intervengono quindi i deputati: Tantalo, che si dichiara contrario alla nomina di un comitato ristretto, proponendo di passare subito all'esame degli articoli ed eventualmente dando mandato al Relatore di predisporre un nuovo testo dell'articolo 5; De Florio, che, pur concordando sull'urgenza del provvedimento, ritiene opportuno procedere alla nomina di un comitato ristretto che termini rapidamente i suoi lavori, modificando anche l'articolo 3 del disegno di legge; Ripamonti, che dichiara di non insistere sulla sua proposta di nominare un comitato ristretto, ritenendo che le stesse finalità possano perseguirsi dando mandato al Relatore di predisporre, mantenendo inalterata la struttura del disegno di legge, gli emendamenti suggeriti dagli intervenuti nel dibattito; Todros, che ritiene che più opportunamente potrebbe procedersi nel senso indicato dal deputato Ripamonti attraverso la nomina di un Comitato ristretto, ed il Sottosegretario De' Cocci, che ritiene il disegno di legge perfezionabile pur nella sua sostanziale validità, e che quindi possa essere dato mandato al Relatore di proporre alcune modifiche agli articoli tenendo conto del dibattito svoltosi e del parere espresso dalla VIII Commissione,

La Commissione delibera quindi di rinviare ad altra seduta il seguito della discussione del disegno di legge, dando mandato al Relatore di predisporre, alla luce delle opinioni espresse dagli intervenuti nella discussione e delle proposte formulate dalla VIII Commissione, gli opportuni emendamenti.

**DISEGNO DI LEGGE:**

« Integrazione di fondi per l'esecuzione a cura dell'A.N.A.S. di lavori di sistemazione, miglioramento ed adeguamento delle strade statali di primaria importanza » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (3622).

Il Presidente rinvia ad altra seduta la discussione del disegno di legge in attesa del parere della V Commissione.

**DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:**

« Modifiche alla legge 24 luglio 1961, n. 729, ed alla legge 31 dicembre 1962, n. 1845, concernenti il piano delle nuove costruzioni stradali ed autostradali » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (3621);

DEGAN ed altri: « Modifiche alla legge 24 luglio 1961, n. 729, sul piano di nuove costruzioni stradali e autostradali » (1742);

CRUCIANI ed altri: « Modifiche alla legge 24 luglio 1961, n. 729, sul piano di nuove costruzioni stradali e autostradali » (1951).

Il Presidente rinvia ad altra seduta la discussione del disegno e delle proposte di legge non essendo ancora pervenuto il parere della V Commissione.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,05.

**TRASPORTI (X)**

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 21 DICEMBRE 1966, ORE 11. — *Presidenza del Presidente SAMMARTINO.* — Intervengono il Ministro della marina mercantile, Natali e il Sottosegretario di Stato per la marina mercantile, Martinez.

**PROPOSTA DI LEGGE:**

Senatori GENCO ed altri: « Ulteriore proroga dei termini della legge 21 ottobre 1950, n. 943, e dell'articolo 37 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, recanti provvedimenti a favore dell'Ente portuale Savona-Piemonte » (3638) (*Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato*).

Il Presidente Sammartino riferisce favorevolmente sulla proposta di legge, che dispone la proroga, al 31 dicembre 1967, delle norme relative al funzionamento dell'Ente portuale Savona-Piemonte, in attesa che sia completato l'iter legislativo del disegno di legge pendente al Senato, relativo all'istituzione dell'Ente autonomo del porto di Savona in sostituzione dell'Ente portuale Savona-Piemonte.

Nella discussione generale interviene il deputato Amasio che, pur esprimendo il parere favorevole del suo gruppo all'approvazione della proposta di legge, richiama l'attenzione circa la necessità di giungere ad una riforma organica dell'organizzazione e della gestione dei porti italiani, di cui solo alcuni hanno l'Ente portuale, in cui però prevale l'elemento burocratico, mentre occorre tener presente l'esigenza di una maggiore pubblicità e democratizzazione di tali Enti.

I deputati De Capua e Macchiavelli esprimono il parere favorevole dei rispettivi gruppi all'approvazione della proposta di legge.

Il Ministro Natali fa presente che il suo Ministero ha investito il Consiglio superiore dei lavori pubblici del problema generale della organizzazione dei porti italiani ed auspica di poter presto presentare al Parlamento un disegno di legge sulla materia.

Il Sottosegretario di Stato Martinez, ricordata la complessità dei problemi inerenti all'organizzazione dei porti, sollecita l'approvazione della proposta di legge.

La Commissione approva, quindi, senza modificazioni gli articoli della proposta di legge, che in fine di seduta è votata a scrutinio segreto ed approvata.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,50.

**INDUSTRIA (XII)**

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 21 DICEMBRE 1966, ORE 9,40. — *Presidenza del Vicepresidente SPALLONE.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio, Picardi.

**DISEGNO DI LEGGE:**

« Proroga della legge 30 luglio 1959, n. 623, e sue successive modificazioni ed integrazioni, per l'incentivazione di investimenti produttivi da parte delle medie e piccole industrie » (3607).

Inizia la discussione generale.

Il deputato Cataldo lamenta il ritardo di presentazione, da parte del Governo, del disegno di legge, che, a suo giudizio, mal si vuole adesso coonestare — quasi per una giustificazione postuma — al Piano quinquennale di sviluppo, del quale dovrebbe rappresentare uno strumento operativo. Ridimensionati i presunti straordinari benefici della legge n. 623, specie in ordine agli effetti sull'occupazione e sulla politica meridionalistica, afferma che il provvedimento in discussione non presenta alcunché di veramente nuovo ed eccezionale, né si presenta come lo strumento legislativo idoneo a caratterizzare una moderna politica di sviluppo, in quanto non offre indicazioni precise di selezione degli investimenti in quei settori industriali di stretta connessione con l'agricoltura, che, specie nel Mezzogiorno, maggiormente hanno bisogno di tale indicazione di indirizzo. Conclude osservando che voler rilanciare il problema della piccola industria solamente come problema di accesso al credito senza collegarlo alle più generali questioni di un armonioso sviluppo tecnologico e di una ben coordinata politica commerciale è segno di miopia politica, come del resto è stato rilevato in un recente convegno tenuto a Napoli da qualificati rappresentanti della piccola e media industria.

Il deputato Mussa Ivaldi Vercelli, premesso che la questione della definizione giuridica dell'industria minore non deve essere considerata chiusa in seguito alla espressione del parere negativo del CNEL sulla proposta di legge dei deputati Anderlini e De Mita ma che proprio la discussione oggi in corso dimostra come essa è sempre validamente in piedi, osserva che il problema della distribuzione territoriale dei benefici è strettamente connesso alla capacità delle classi dirigenti locali di saper porre in essere una adeguata azione di sviluppo delle iniziative.

Dopo che il deputato Bastianelli ha richiesto un rinvio della discussione per un maggiore approfondimento della materia anche in relazione al fatto che il provvedimento in discussione prevede una proroga di ben quattro anni delle disposizioni della 623 — richiesta cui il deputato Merenda aderisce e che trova consenziente pure il Sottosegretario Picardi, il quale tuttavia ribadisce gli indiscutibili meriti, anche meridionalistici, della legge 623 e coglie l'occasione per mettere in evidenza le profonde e positive differenze fra quella legge ed il nuovo provvedimento — il Presidente rinvia ad altra seduta il seguito della discussione.

#### PROPOSTE DI LEGGE:

TITOMANLIO VITTORIA ed altri: « Interpretazione autentica della legge 14 febbraio 1963, n. 161, concernente la disciplina della attività di barbiere, parrucchiere ed affini » (3354);

GORRERI e GELMINI: « Modifiche alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, concernente la disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini » (3029).

Dopo breve discussione di carattere procedurale durante la quale l'onorevole Titomanlio Vittoria, appoggiata dal deputato Merenda e dal rappresentante del Governo e rifacendosi ai precedenti accordi, sostiene che la proposta di legge n. 3354 di cui è prima presentatrice dovrebbe essere immediatamente posta in discussione e che il Comitato ristretto da istituire dovrà invece occuparsi della sola proposta n. 3029 — tesi che il deputato Gelmini contesta — la Commissione delibera di delegare al Presidente Giolitti la nomina dei componenti del Comitato ristretto per un esame complessivo della questione.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

## CONVOCAZIONI

### COMMISSIONI RIUNITE

(IX Lavori pubblici e X Trasporti)

Giovedì 22 dicembre, ore 10,30.

IN SEDE REFERENTE.

*Esame del disegno di legge:*

Modifiche agli articoli 32 e 33 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e ritocchi alla tassa di circolazione per autoveicoli industriali (3419) — Relatori: *per la IX Commissione*, Cavallaro Francesco; *per la X Commissione*, Amodio.

### IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Giovedì 22 dicembre, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Discussione del disegno di legge:*

Disposizioni sul servizio copia degli atti giudiziari (*Approvato dalla II Commissione*)

*permanente del Senato*) (3670) — Relatore: Zappa.

*Seguito della discussione della proposta di legge:*

CACCIATORE ed altri: Modifica degli articoli 2748, 2751, 2755, 2770, 2776, 2778, e 2780 del Codice civile (1267) — Relatore: Pennacchini — (*Parere della XIII Commissione*).

*Discussione della proposta di legge:*

Senatore PACE: Modificazioni dell'articolo 126 dell'Ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (*Modificata dalla II Commissione permanente del Senato*) (2702-B) — Relatore: Amatucci.

*Seguito della discussione del disegno di legge:*

Norme sul conferimento dell'incarico di traduttore interprete presso gli uffici giudiziari (1535) — Relatore: Bisantis — (*Parere della I e della V Commissione*).

*Seguito della discussione della proposta di legge:*

MARTUSCELLI ed altri: Promozione di magistrati scrutinati (1170).

*Discussione della proposta di legge:*

DEL CASTILLO ed altri: Modifica dell'articolo 25 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, in merito alla promozione dei magistrati scrutinati (Già articolo 3 della proposta di legge n. 2056 stralciato con deliberazione dell'Assemblea, nella seduta del 10 dicembre 1965) (2056-ter) — Relatore: Amatucci.

IN SEDE REFERENTE.

*Seguito dell'esame della proposta di legge:*

MACCHIAVELLI ed altri: Modifica al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 (3312) — Relatore: Martini Maria Eletta.

*Esame della proposta di legge:*

CACCIATORE: Modifica agli articoli 11 e 21 del vigente ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, concernenti la riassunzione e la riammissione in magistratura di magistrati dichiarati deca-

duti o che hanno lasciato a domanda il servizio (2119) — Relatore: Martuscelli — (*Parere della V Commissione*).

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

Giovedì 22 dicembre, ore 10.

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Discussione del disegno e della proposta di legge:*

Proroga dell'esenzione assoluta dall'imposta di bollo in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari (3645);

MAGNO ed altri: Proroga dell'esenzione assoluta dalle imposte di bollo in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari (895);

— Relatore: Patrini — (*Parere della V e della XIII Commissione*).

*Discussione della proposta di legge:*

BUZZETTI ed altri: Modifica della tabella delle merci ed animali ammessi alla importazione in esenzione doganale dal territorio extra doganale del comune di Livigno (Sondrio) (3476) — Relatore: Patrini.

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

Giovedì 22 dicembre, ore 11.

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Seguito della discussione del disegno di legge:*

Deroga temporanea alla tabella 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sostituita dall'Allegato A alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (3594) — Relatore: De Meo — (*Parere della V Commissione*).

*Votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:*

Estensione dell'indennità di marcia al personale della Marina con destinazione a terra

e degli assegni vitto a talune mense della Marina militare e dell'Aeronautica militare (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (3527);

Nuove norme sul trattamento economico dei professori e degli assistenti dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (3528);

Aumento del contributo annuo a favore della « Casa militare Umberto I » per i veterani delle guerre nazionali in Turate (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (3529).

#### XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

Giovedì 22 dicembre, ore 9.

IN SEDE REFERENTE.

*Esame della proposta di legge:*

TRUZZI: Compensi per i componenti la Commissione tecnica centrale per l'equo canone di affitto dei fondi rustici (2150) — Relatore: Franzo — (*Parere della V Commissione*).

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Discussione del disegno di legge:*

Disciplina della tassa di concessione governativa sulle licenze per l'esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli (3431) — Relatore: Fornale — (*Parere della V e della VI Commissione*).

#### XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria)

Giovedì 22 dicembre, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

*Esame del disegno di legge:*

Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale (3442) — (*Parere della I, V e X Commissione*) — Relatore: Merenda.

#### XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

Giovedì 22 dicembre, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

*Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:*

Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera (3251) — (*Parere della I, II, V, VIII e XIII Commissione*);

LONGO ed altri: Norme per l'ordinamento sanitario, tecnico ed amministrativo dei servizi degli ospedali pubblici e del personale sanitario (444) — (*Parere della I, II, V, VI e della XIII Commissione*);

DE MARIA e DE PASCALIS: Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali (1483) — (*Parere della II, VIII e XIII Commissione*);

ROMANO e NICOLAZZI: Norme generali per l'ordinamento del servizio ospedaliero nazionale (2908) — (*Parere della I, II, V e della XIII Commissione*);

— Relatore: Lattanzio.

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Discussione del disegno di legge:*

Miglioramenti delle prestazioni in favore dei tubercolotici assistiti dai consorzi provinciali antitubercolari (*Approvato dalla X Commissione del Senato*) (3653) — (*Parere della V Commissione*) — Relatore: Bemporad.

#### RELAZIONI PRESENTATE

*Commissione Speciale:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966 (*Approvato dal Senato*) (3662) — Relatori: Helfer e Scricciolo.

*V Commissione (Bilancio):*

Approvazione delle finalità e delle linee direttive generali del programma di sviluppo economico per il quinquennio 1965-1969 (2457) — Allegato n. 3 — Relatori: Curti Aurelio e De Pascalis.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 23,30.